DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

Milano, Via Circo, 16
Tel. 02-85912325
Fax 02-85912101

Indice

Articolo	Oggetto	Pagina
	PARTE PRIMA **CONDIZIONI GENERALI**	
1	Oggetto dell'appalto	4
2	Durata dell'appalto	4
3	Forma e consistenza dell'appalto	4
4	Invariabilità dei corrispettivi	5
5	Deposito Cauzionale	5
6	Trattamento dei dati	6
7	Responsabilità dell'appaltatore	6
8	Validità della graduatoria	7
9	Contratto d'appalto	7
10	Modalità di pagamento	7
11	Esecuzione in danno	8
12	Spese, Imposte e Tasse	8
13	Fallimento dell'Agenzia o morte del titolare	8
14	Divieto di Subappalto	8
15	Cessione del contratto e del credito	9
16	Foro competente	9
17	Rinvio a norme di diritto vigente	9
	PARTE SECONDA **CONDIZIONI SPECIALI**	
18	Modalità di espletamento del servizio	10
19	Offerte	11
20	Aggiudicazione	13

21 Modalità di pagamento 15
22 Obblighi delle parti 16
23 Interruzione del rapporto di lavoro 16
e sostituzione dei lavoratori
24 Penali 17
25 Risoluzione del contratto 17
26 Recesso dal contratto 17
27 Osservanza di norme e regolamenti 17
28 Verifiche e controlli del servizio 18
29 Provvedimenti disciplinari 18
30 Facoltà di recesso 18

Parte Prima - Condizioni Generali

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, come previsto dall'articolo 20, quarto comma, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (CPC 87203/05 CPV 74521000-7), richiesto a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo:

- per fornire un supporto alle attività di gestione e dismissione del patrimonio immobiliare, svolte dall'Ufficio II – Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti, della Direzione Compartimentale Lombardia;
- per garantire le attività di assistenza fiscale anno 2007, ed eventualmente anni 2008 e 2009, a favore degli iscritti pensionati e svolte presso le Sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia (Milano, Cremona, Lodi, Mantova, Lecco, Como, Sondrio, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo);
- per assicurare alle strutture stesse la sostituzione di personale temporaneamente assente in caso di maternità, aspettativa, etc.

Il profilo della figura professionale richiesto, é meglio indicato nell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, con inquadramento riferito al vigente Contratto Collettivo degli Enti Pubblici non Economici. Il servizio dovrà comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.
I prestatori di lavoro a tempo determinato verranno individuati e somministrati con separati contratti di fornitura.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 1 (uno), dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, o decorrenza diversa a seguito di aggiudicazione definitiva successiva al 1 gennaio 2007, con possibilità di rinnovo del contratto, di anno in anno, per un massimo di ulteriori anni due, ricorren-

do alla procedura prevista dall'articolo 57, quinto comma, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
E' prevista l'utilizzazione continuativa minima di almeno n° 10 unità.

ART. 3 – FORMA E CONSISTENZA DELL'APPALTO

La gara per l'appalto del servizio di cui all'oggetto, autorizzata con Determinazione n. 717/P del 8 novembre 2006, è indetta con procedura aperta, in ambito U.E., ai sensi dell'art. 55, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per un valore massimo presunto, comprensivo dell'eventuale facoltà di rinnovo biennale e calcolato ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del citato decreto legislativo, è pari a € 6.660.000,00, incluso l'IVA nella parte imponibile.
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con le modalità precisate nel successivo articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo orario pattuito, **è onnicomprensivo**, fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale; l'Agenzia aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente Capitolato, dichiara, ad ogni effetto, di non pretendere alcuna revisione del margine d'impresa, a norma dell'articolo 115 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle deroghe specificatamente indicate nell'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

5.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio di € 43.4000,00 (Euro quarantatremilaquattrocento), in misura pari al 2% (due per cento) dell'importo annuale presunto dell'appalto, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta. Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto *5.3)*, dovrà essere presentato tra la documentazione amministrativa da produrre in sede di offerta, **pena l'esclusione dalla gara.**
Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento di aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ovvero fino al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, corredate dell'impegno del garante a rinnovare, su richiesta scritta della stazione appaltante, la garanzia

stessa per un eguale periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad 1/10 (un decimo) dell'importo presunto del contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, per la copertura delle penalità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. **La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.** Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.4) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

5.3) MODALITA' DI COSTITUZIONE

I depositi cauzionali, i cui importi saranno precisati negli atti di gara, con l'espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, anche in caso di opposizione del concorrente o di terzi aventi causa, corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, potranno essere costituiti con una delle seguenti modalità:

a) in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell'Istituto INTESA BCI – Filiale di Milano - C/C n. 11967563477 (Codice ABI 03069 - Codice CAB 09420), o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i Titoli dello Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito;

b) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

Ai sensi dell'art. 75, settimo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'importo della cauzione o garanzia fidejussoria è ridotto del 50% (cinquanta percento) esclusivamente per le imprese alle quali venga rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dalle Agenzie sono trattati dall'INPDAP esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.
Il Titolare dei dati in questione è l'INPDAP.

ART. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Agenzia aggiudicataria dell'appalto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati dai lavoratori a tempo determinato e subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.
A tal fine l'Agenzia aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà produrre, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione, copia di idonea polizza assicurativa stipulata con primario Istituto assicurativo, con un massimale pari a € 3.000.000,00(Euro tremilioni), a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale di documenti, opere o impianti, anche preesistenti, causati dai lavoratori a tempo determinato o che la stessa possa arrecare all'INPDAP, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi.

ART. 8 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria, come risulta approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, l'Agenzia classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 9 – CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto d'appalto con l'Agenzia aggiudicataria rimane subordinata all'adozione del formale provvedimento dell'INPDAP di aggiudicazione definitiva, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'Agenzia: qualora quest'ultima non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'INPDAP ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richietsa del risarcimento del danno.
L'agenzia aggiudicataria all'atto della stipula dei singoli e separati contratti di fornitura, sottoscritti dai lavoratori somministrati, dovrà far menzione e richiamare integralmente il contenuto del contratto d'appalto concluso tra Agenzia e INPDAP.

ART. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento di ogni singola fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'INPDAP, operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita.
In tal caso l'INPDAP potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Agenzia ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
Decorso tale termine, saranno applicati gli interessi nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applicherà per i successivi sei mesi.

ART. 11 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, o sospenda il servizio di somministrazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'INPDAP potrà ordinare ad altra Agenzia - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Agenzia aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'INPDAP.
Per la rifusione dei danni e costi, l'INPDAP potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Agenzia ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 12 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese di copie, imposte, bolli, registrazione, diritti di segreteria e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria, che provvederà entro renta giorni dalla stipula a produrre all'INPDAP la documentazione attestante il pagamento dell'imposta di registro.
Per il caso di mancato versamento, l'INPDAP ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento delle fatturazioni.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 13 – FALLIMENTO DELL'AGENZIA

L'Agenzia si obbliga per sè ed aventi causa.
In caso di fallimento dell'Agenzia, l'INPDAP provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.
Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Per l'Agenzia aggiudicataria, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata, sotto pena di decadenza dall'aggiudicazione. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
E' altresì vietata la cessione del credito vantato dalla Ditta Aggiudicataria nei confronti dell'INPDAP.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore, in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti, oltre all'offerta, saranno in lingua italiana.
Non è consentito apporre varianti, anche parziali, al Capitolato.

Parte Seconda - Condizioni Speciali

ART. 18 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto, con la massima cura, nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).
L'INPDAP, Direzione Compartimentale Lombardia, procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, con adeguata formazione professionale, corrispondente al profilo della categoria B1 del vigente Contratto Collettivo Nazionale - Enti Pubblici non economici.
Il ricorso all'istituto del lavoro a termine ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità per le particolari esigenze indicate all'articolo 1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ricomprendendo inoltre le 'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) L'INPDAP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle richieste di singole forniture all'Agenzia appaltatrice mediante richiesta scritta, a firma del Dirigente Responsabile, nel termine di preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

B) L'INPDAP dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
   a) descrizione del profilo professionale, corrispondente categoria B1, del titolo di studio e delle competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento dell'attività;
   b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
   c) Sede di utilizzazione ed orario di lavoro;
   d) dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.

C) I prestatori di lavoro a termine saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti di cui alla categoria B1 in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie previste dalla normativa vigente in materia.

D) L'attività del lavoratore presso l'INPDAP è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

E) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, distribuito su cinque giorni settimanali, e secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, nell'ambito dell'orario di servizio dei dipendenti dell'INPDAP, fatte salve eventuali ore di straordinario **preventivamente** autorizzate per iscritto.

F) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. Enti Pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

G) La contribuzione previdenziale, contributiva, assicurativa e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori, sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a termine, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario.

H) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste di fornitura.

I) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'INPDAP.

J) L'INPDAP corrisponderà all'Agenzia il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie, infortunio, donazione sangue, diritto allo studio, esami universitari e scolastici, assenteismo per presenza ai seggi elettorali, etc., nessun corrispettivo è dovuto all'Agenzia, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.

K) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoratori somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'INPDAP.

L) L'INPDAP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

M) Il personale richiesto dall'INPDAP dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

N) Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, come stabilito nel CCNL delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

O) Il lavoratore avrà diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 19 – OFFERTE

L'offerta Economica, redatta in bollo e posta in busta chiusa e sigillata separata dalla rimanente documentazione (Busta A/3– *"Offerta Economica"*), dovrà recare l'intestazione dell'impresa concorrente ed essere firmata dal legale rappresentante e ***contenere le voci dei costi ai fini della valutazione di eventuali anomalie***, ai sensi dell'articolo 86, quinto comma, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (max. 3 pagine).
Nell'offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere:

Il moltiplicatore unico per il livello di inquadramento sotto indicato

CATEGORIA	LIVELLO INQUADRAMENTO	COSTO DEL LAVORO €/H
B	B 1	15,96

La tariffa oraria da corrispondere, derivante dall'Offerta e dal CCNL di riferimento, e ottenuta applicando il moltiplicatore offerto al costo del lavoro suindicato, verrà soggetta all'IVA ai sensi di legge, ma limitatamente al margine d'agenzia.

Non sarà presa in considerazione l'offerta con moltiplicatore pari o inferiore a 1 (uno).

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello in lettere.

Il moltiplicatore sarà applicato al costo orario suesposto, **omnicomprensivo**, relativo alle seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell'attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):

- *retribuzione oraria*
- *permessi retribuiti;*
- *retribuzione differita (tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)*
- *Indennità di Ente*
- *Contribuzione di legge*
- *Assicurazione INAIL con tasso del 4°/°°*

Nel "costo orario lavoratore" non sono compresi i seguenti elementi:

- *Ore straordinarie (normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previso nel vigente C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici;*
- *Trasferte fuori Sede.*

- *Buoni pasto del valore di € 10,00, di cui € 8,00 da fatturare all'INPDAP (esente da IVA) ed € 2,00 a carico del lavoratore somministrato.*

Si riportano, per memoria, ulteriori precisazioni in merito al trattamento economico del CCNL di comparto Enti Pubblici Non Economici 2002-2005:

- TFR: il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
- Ferie e festività soppresse: spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività soppresse/anno.
- Festività: delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del "costo orario del lavoratore" (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).

  Oneri assicurativi:
- Coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall'art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
- Tariffa INAIL: 0722
- Posizione INAIL: n. 65406424

E' riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30' dopo aver completato almeno 6 ore e 30' di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30'. L'importo attuale del buono pasto è di € 10,00, I.V.A. inclusa (con fatturazione all'INPDAP di € 8,00 e recupero di € 2,00 sulla retibuzione del lavoratore).
I concorrenti dovranno, compilare l'apposito "Modulo Offerta Economica".
Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del Bando di Gara.
L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

ART. 20 – AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 86, secondo comma, del citato decreto legislativo.
L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei seguenti elementi:

1) **Max. 40 punti saranno assegnati all'Offerta Economica che offrirà il moltiplicatore più basso, mentre alle rimanenti Offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:**

$$X = \frac{W}{Z} * 40$$

Dove: = punteggio attribuito all'offerta
W = moltiplicatore dell'offerta più bassa
Z = moltiplicatore dell'offerta considerata

2) **Max. 60 punti saranno assegnati alle Caratteristiche Tecnico/Qualitative del servizio offerto, con le seguenti modalità:**

a) Capacità professionale e specializzazione dell'Agenzia: **max 33 punti;**
Così suddivisi:

- Fatturato realizzato nell'ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'Agenzia titolare del migliore fatturato conseguito verranno assegnati 11 punti, alle altre Agenzie verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{importo fatturato da valutare}}{\text{migliore fatturato conseguito}} \times 11$$

- Fatturato realizzato nell'ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *cui vi sia esplicita attestazione della relativa amministrazione del buon esito del servizio*. All'Agenzia titolare del miglior fatturato conseguito verranno assegnati 11 punti, alle altre Agenzie verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{fatturato certificato da valutare}}{\text{migliore fatturato certificato}} \times 11$$

- Rapporto tra il fatturato realizzato nell'ultimo triennio nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il fatturato globalmente realizzato nel medesimo periodo. All'Agenzia titolare del miglior rapporto tra il fatturato realizzato nei confronti di pubbliche amministrazioni ed il fatturato globale verranno assegnati 11 punti, alle altre Agenzie verrà assegnato un punteggio secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{rapporto del fatturato da valutare}}{\text{migliore rapporto del fatturato}} \times 11$$

b) Qualità: **11 punti;**

Così suddivisi:

- Copia conforme della Certificazione di qualità VISION 2000: **8 punti**.
- Qualità sociali ed etiche dell'Agenzia: **3 punti.**

In caso di partecipazione di R.T.I. o consorzi ordinari, il punteggio sarà parametrato qualora le Certificazioni saranno possedute da alcune Agenzie raggruppate o consorziate.

c) Formazione e addestramento professionale: **Max 11 punti.**
Così suddivisi:

- Attività formativa svolta nell'ultimo triennio in favore di personale destinato all'inserimento temporaneo presso la pubblica amministrazione: fino a 7 punti, assegnando 1 punto per ciascuna attività formativa svolta a favore di distinti Enti Pubblici (come definiti dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) con i quali sia stato stipulato un contratto per almeno un anno consecutivo.
- Piano formativo per il personale fornito all'INPDAP: fino a 4 punti, assegnando 1 punto per ciascun piano formativo predisposto a favore di singole Strutture INPDAP con le quale sia stato stipulato un contratto per un periodo minimo di sei mesi consecutivi.

d) Organizzazione del servizio di selezione e reclutamento: **max. 5 punti,** assegnando 0,5 punti per ogni Filiale con sede nel capoluogo di ciascuna provincia della Regione Lombardia.

In caso di offerte con punteggi uguali si procederà al sorteggio.

L'INPDAP i riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non saranno prese in considerazione offerte con moltiplicatore pari o inferiore a 1 (uno).
Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, l'INPDAP si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'articolo 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
L'INPDAP si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell'interesse pubblico, senza che l'Agenzia prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione.
L'INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio di somministrazione, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

ART. 21 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'INPDAP si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal CCNL di riferimento, oltre all'IVA sulla parte imponibile, così come meglio indicato all'art. 19 del presente Capitolato.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia fornitrice:

- entro le ore 12:00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12:00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

Ogni singola fattura, da intestare a INPDAP – Direzione Compartimentale Lombardia di Via Circo n. 16 – 20123 Milano, per essere liquidata, nel termine sotto indicato, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito, dall'eventuale documentazione relativa a spese sostenute per trasferte fuori sede (es.: autorizzazioni, scontrini, fatture etc.) e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.).
L'INPDAP corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratoti, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'INPDAP dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo **a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta scritta dell'INPDAP.**
In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà comunque a corrispondere la pattuizione retribuita.
L'Agenzia si impegna a fornire, previa richiesta scritta, all'INPDAP copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'Agenzia.
L'INPDAP provvederà al pagamento del servizio entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigori; decorso il suddetto termine, saranno applicati interessi nella misura del saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applicherà per i successivi sei mesi.

ART. 22 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1) L'Agenzia aggiudicataria dovrà istituire almeno tre sedi operative nel territorio della Regione dove ha sede l'INPDAP – Direzione Compartimentale della Lombardia;
2) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente ai lavoratori somministrati, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, la retribuzione corrispondente alla categoria

di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

3) L'INPDAP è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento all'Ente di Previdenza, dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice, da esercitare sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
4) L'Agenzia aggiudicataria si impegna a fornire, previa richiesta dell'INPDAP, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
5) L'Agenzia s'impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'I.N.P.D.A.P, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi di cui sopra (D.U.R.C.).
6) Il prestatore di lavoro a termine dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'INPDAP per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.
7) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23 – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO – SOSTITUZIONE DEI SOMMINISTRATI

- In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'Agenzia di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nel termine massimo di di 3 (tre) giorni lavorativi, o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari nei termini che verranno convenuti.
- Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'INPDAP, l'Agenzia di somministrazione dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.
- Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla richiesta.

ART. 24 – PENALI

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali come suindicati, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trentapercento) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'Agenzia ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'INPDAP;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 22, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INPDAP, ai sensi del precedente art. 3.

In caso di risoluzione l'INPDAP procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo l'art. 5, punto 5.3, fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 27 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'INDAP rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazione dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi ed a regolamenti in vigore, e in particolare alla Legge 14 febbraio 2003, n° 30 e al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 28 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'INPDAP si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'Agenzia aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente Capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato e al Contratto, l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 25, l'INPDAP provvederà a risolvere il contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 29 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro a termine verranno esercitate dall'Agenzia di somministrazione, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L'INPDAP comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L'Agenzia di somministrazione porterà a conoscenza dell'INPDAP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore a termine, affinchè vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

ART. 30 – FACOLTA' DI RECESSO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R. senza che l'Agenzia possa avanzare pretesa alcuna.